



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/147/CU12/C4

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CHE
ADOTTA LE «LINEE GUIDA SUI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITÀ»**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285,**

Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime l'intesa per senso di responsabilità dovuto alla delicatezza della materia, pur stigmatizzando il mancato riscontro da parte ministeriale alle proposte formulate in sede tecnica e reiterando fermamente la richiesta di accoglimento delle stesse, che si allegano, confidando che possano essere accolte, anche in sede di disciplina del regime transitorio.

Roma, 27 luglio 2022



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

ALLEGATO 2
**Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al
termine di entrata in vigore delle linee guida**

Il presente allegato regola le misure tecnico-gestionali che possono essere adottate dai soggetti che rilasciano l'autorizzazione o il nulla osta per il transito dei veicoli e trasporti eccezionali per massa (da ora in poi transito eccezionale), nelle more dell'entrata in vigore dell'uso obbligatorio delle linee guida, di cui all'allegato 1, previste dal comma 10-bis, dell'art. 10, del Decreto legislativo n. 285/1992 (cd. Nuovo Codice della Strada, da ora in poi CdS), quale unico strumento per effettuare la verifica di transitabilità per i succitati transiti.

Analogamente all'allegato 1, le misure di seguito descritte sono rivolte ai soggetti deputati a svolgere la verifica di transitabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione o il nulla osta, ossia il gestore della strada o comunque il titolare delle strutture del sottopasso o sovrappasso ai sensi dell'art. 25, cc. 1-bis e 1-ter del CdS.

Fermi gli obblighi e le responsabilità in capo agli Enti che rilasciano l'autorizzazione o il nulla osta in materia di sicurezza ed il rispetto dell'art. 10 del CdS, gli stessi Enti, nel caso in cui decidano di non avvalersi delle procedure generali di cui all'allegato 1 devono attenersi a quanto previsto dal assicurano il rispetto del citato art.10 mediante propri documentati Sistemi di Gestione delle Sicurezza e/o Procedure, i quali contemplino comunque le misure del presente allegato.

L'autorizzazione di cui al comma 6, dell'art 10, del CdS o il nulla osta, devono menzionare esplicitamente l'utilizzo delle misure di cui al presente allegato o delle procedure di cui all'allegato 1.

Si riportano, di seguito, le misure tecnico-gestionali che costituiscono le condizioni minime necessarie per il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla osta, nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di non utilizzare le procedure di cui all'allegato 1.

Misure tecnico-gestionali per manufatti e opere d'arte

L'autorizzazione (o il nulla osta) nel caso di transito di trasporti eccezionali che superino per massa il limite di 86 t in tutti i casi è concessa, secondo la distribuzione del carico per asse stabilita dall'Art.10 del Codice della Strada, solamente **previa apposita ispezione visiva di cui al "Livello 1"** per gli aspetti strutturali-fondazionali (§3) delle *Linee Guida per il censimento, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti*, di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

L'ispezione, da eseguirsi precedentemente all'effettuazione del primo transito dopo l'entrata in vigore del presente allegato, e comunque da non più di sei mesi dal medesimo, deve essere eseguita da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri (Sezione A), con oneri economici a carico del soggetto richiedente. L'ispezione effettuata per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è valida, per un periodo di sei mesi, anche per il rilascio di ulteriori autorizzazio o nulla osta

Il transito può essere autorizzato solamente se gli esiti dell'ispezione, *asseverata dal professionista che l'ha eseguita*, dimostrino che **non sussistano problematiche riconducibili a livelli di difettosità Alta o Medio Alta relativamente alla classe di attenzione strutturale-fondazionale** di cui alle sopracitate *Linee Guida per il censimento, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti* (si veda ad esempio il § 4.2.2). Resta fermo quanto previsto dal comma 8, dell'art. 13, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 in merito alla possibilità di avvalersi del servizio di assistenza tecnica, da parte degli Enti deputati al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta.

Nei casi di trasporti eccezionali diversi da quelli di cui al primo paragrafo è comunque necessario che venga effettuata una ispezione visiva che appuri la mancanza di evidenti problematiche per gli aspetti strutturali-fondazionali. Tale ispezione da effettuarsi con le medesime modalità di cui al secondo paragrafo può altresì essere effettuata da personale tecnico dell'Ente gestore del manufatto.

Resta a carico del conducente o del responsabile dell'eventuale scorta l'obbligo di accertarsi che il transito eccezionale per massa su opere d'arte, avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un transito eccezionale, come prescritto dal comma 8, dell'art. 16, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Ponti di II Categoria¹ o non classificati

In nessun caso può essere autorizzato un transito eccezionale appartenente alla tipologia a1, a2 e similari (per massa, lunghezza del veicolo o trasporto, numero di assi, e distanza di interasse; Vedi Fig. 1a – allegato 1) su ponti di seconda categoria.

Per i transiti eccezionali appartenenti alle **classi (b1, b2, b3)** e similari (per massa, lunghezza del veicolo o trasporto, numero di assi, e distanza di interasse; vedi Fig. 1b – allegato 1) è possibile transitare sui ponti di II categoria o non classificati solo **seguendo la modalità con traffico sospeso, velocità massima di 30 km/h e transito il più possibile prossimo al centro, lungo l'asse longitudinale** dell'impalcato, così da minimizzare le sollecitazioni di torsione.

¹ai sensi circ. min. n. 384 del 14/02/1962 e successive circolari e decreti.

Nei casi rimanenti, sempre per i ponti di II categoria o non classificati, in presenza di scorta, occorre dimostrare che il transito induca una sollecitazione massima non superiore a quella indotta dai casi indicati ed il transito è concesso secondo le stesse modalità.

Ponti di I Categoria¹

Nei casi in cui si disponga della relazione di calcolo e della documentazione relativa al collaudo dell'opera, è consentito il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta, previa verifica che le sollecitazioni indotte dal carico, utilizzando i modelli di carico specificati nell'allegato 1, siano inferiori a quelle di progetto secondo le indicazioni delle suddette.

Per le opere di cui **non si dispone** della relazione di calcolo e/o della documentazione relativa al collaudo, è ammissibile il transito con **velocità massima di 45 km/h**, previa verifica che le sollecitazioni indotte dal carico utilizzando i modelli di carico specificati nell'allegato 1, siano inferiori a quelle di progetto previste per i ponti di I Categoria secondo le indicazioni delle suddette.

Sovrastruttura stradale - disposizioni per trasporti eccezionali superiori, per massa, a 86 t

Ai fini della compatibilità del transito eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali, si ritiene **possibile rilasciare l'autorizzazione o il nulla osta nei casi in cui, a seguito di ispezione visiva sullo stato delle pavimentazioni stradali, non si rilevino evidenti fenomeni di degrado, legato alla storia dei carichi transitati anche in condizioni di eccezionalità, tali che il transito eccezionale possa compromettere la stabilità del corpo stradale**

Se ritenuto necessario le informazioni e le valutazioni inerenti alle sovrastrutture stradali potranno essere desunte dai documenti di progetto e dalla documentazione riguardante eventuali interventi successivi di manutenzione straordinaria. Il gestore, nel corso del periodo di applicazione del presente allegato, dovrà progressivamente integrare tale conoscenza mediante indagini di campo.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla norma primaria, le autorizzazioni alla circolazione di trasporti in condizioni di eccezionalità rilasciate alla data dell'approvazione delle presenti linee guida nonché quelle rilasciate specificamente in applicazione a quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 54 del Decreto Legge 50/2022, come convertito con L. 91/2002, mantengono validità fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il termine del medesimo periodo transitorio.

Mantengono validità altresì, fino al medesimo termine di cui al paragrafo precedente, gli elenchi strade, anche in formato cartografico, che definiscono i limiti di portata delle infrastrutture che debbano essere percorse da trasporti in condizioni di eccezionalità.